



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro di Vallo della Lucania, dott.ssa Roberta Gambardella all'udienza del 09.02.2017 , a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con motivi contestuali, nella causa civile iscritta al N. 1117/2016 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “riconoscimento dell’abilitazione in favore dei diplomati AFAM ante riforma L. 508/1991 ” e vertente

TRA

MAIORANO MASSIMO, rapp.to e difeso dagli avv.ti Ciro Santonicola e Aldo Esposito ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suoi difensori in Castellammare di Stabia (NA) via Salvatore Giacomo n. 15

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA e UFFICIO TERRITORIALE PER LA CAMPANIA – UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SALERNO, rapp.ti e difesi ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. dal dott. Renato Pagliara, elettivamente domiciliati, presso l’Ufficio X – Ambito Territoriale di Salerno, Ufficio legale del contenzioso

RESISTENTI

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 22.9.2016, il ricorrente in epigrafe indicato premetteva di essere in possesso di un diploma di corno conseguito presso il conservatorio di musica di Salerno nell’a.s. 1987/198 conseguito entro il 19.1.2000 e, dunque, prima dell’entrata in vigore della legge 508 del 1999 nonché di essere in possesso di un titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto come da Decreto Ministeriale n. 353 del 22 maggio 2014 art. 2; che era iscritto nella Graduatoria di Istituto della Provincia di Napoli per le classi concorsuali AD77 e A032 , prestando l’ultimo servizio scolastico presso la scuola media statale G. Rossi Vairo di Agropoli nell’anno scolastico 2004/2005 ; che tale collocazione nella terza fascia delle Graduatorie di Istituto della provincia di Napoli per gli a.s. 2014/2017 risultava illegittima atteso che, il disposto della legge di stabilità n.228 del 2012 prevede

“l’equipollenza dei diplomi musicali di vecchio ordinamento” posseduti congiuntamente ad un diploma di scuola superiore secondaria con i diplomi accademici di II livello.

Tanto premesso concludeva chiedendo di accertare il diritto del ricorrente all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per gli anni di riferimento, con condanna dell’Amministrazione al danno patrimoniale da perdita di chance, con vittoria di pese diritti ed onorari con distrazione.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione scolastica resistente che eccepiva, preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo e l’incompetenza del giudice adito in favore del Tribunale di Napoli; e, nel merito, l’infondatezza della domanda, concludendo per il suo rigetto con vittoria di spese, diritti ed onorari.

All’odierna udienza la causa veniva decisa con motivazione e dispositivo contestuali.

La domanda è fondata per quanto di ragione e, pertanto, merita accoglimento nei limiti della presente motivazione.

Va, preliminarmente delibata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo sollevata da parte resistente.

Come statuito di recente dalle sezioni unite della Corte di Cassazione *“ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria - l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”*. (cfr. ordinanza sezioni unite 25840/2016).

Nella specie, la domanda del ricorrente verte essenzialmente sulla valutazione circa l’equipollenza del titolo vantato dal ricorrente all’abilitazione e, pertanto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Va altresì rigettata l’eccezione di incompetenza sollevata da parte resistente.

Giova ricordare che l’art. 413 c.p.c. comma 5 prevede che “competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Nella specie, non è documentato che il ricorrente presta servizio presso una istituzione scolastica sita nel circondario del Tribunale di Napoli mentre, dagli allegati esibiti da parte ricorrente, risulta che

Istituto scolastico presso cui ha prestato, da ultimo, servizio, è la scuola media statale “Rossi Vairo” in Agropoli e dunque, per tali ragioni, sussiste la competenza del Tribunale di Vallo della Lucania

Quanto al merito, è pacifico che per l'accesso alla seconda fascia il docente non inserito nelle graduatorie ad esaurimento debba essere in possesso, come statuito dall'art. 2, lettera b) del DM 353 del 2014 oltre che del titolo di studio, dell'abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento ovvero in possesso di una serie di titoli elencati (lettera b del DM citato).

L'istante ha conseguito il diploma di scuola secondaria superiore e del conservatorio, diploma di corno nel 1989.

La legge n.508/99 tra istituito il comparto AFAM e, in relazione alla validità dei diplomi all'art. 4, così come modificato dalla L. n.268/02, ha stabilito che: “ 1. *i diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione.*

2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio”

Invero la legge 24.12.2012 n. 228., all'art. 1 comma 102 prevede: “102. *Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007” ed ancora l'art. 1, comma 107 “*I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo...(..).”**

Il comma 107 bis, inserito dall'articolo 1, comma 10-ter del D.L.30 dicembre 2015, n.210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, art 21, infine ha stabilito che: “ *All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 e' inserito il seguente: "107-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017".*

Pertanto da tale disposizione normativa emerge che il diploma vecchio ordinamento conseguito prima dell'entrata in vigore della legge del 24.12.2012 n. 228 è equiparato ai cosiddetti diplomi accademici di secondo livello.

Pertanto analizzando il DM n. 353/2014 art. 2, lettera b), lettera 4) prevede per l'inserimento nella seconda fascia tra l'altro: *“diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello presso i conservatori di Musica e gli Istituti Musicali pareggiati finalizzati alla formazione dei docenti delle classi 31/A e 32/A e di strumento musicale di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 28.9.20117 n. 137”*.

Dunque il DM del diploma di scuola secondaria superiore che di quello citato considera titolo abilitante la frequenza dei corsi biennali di II livello cui per legge è equiparato il conseguimento del diploma vecchio ordinamento (congiuntamente al possesso di un diploma in scuola secondaria).

Come detto l'art. 1, comma 107 ha equiparato il diploma AFAM vecchio ordinamento (ante 1999) ai diplomi accademici di secondo livello. E' pertanto irragionevole la scelta ministeriale di ritenere quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento quello di maturità magistrale conseguito entro il 2002 e non anche quello rilasciato ante 1999 dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (cfr. Tribunale Pavia del 14.9.2015 ; cfr. Tribunale di Benevento ordinanza del 23.1.2015).

Ne deriva che il ricorrente in possesso sia AFAM vecchio ordinamento (diploma di corno, conseguito presso il conservatorio di musica” di Salerno a.s. 1997/1988) che diploma di scuola secondaria superiore ha diritto all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto di II fascia per gli anni 2014/2017 in quanto titolare di un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento con riferimento alle classi di concorso A031 A032 e A077.

Va rigettata la domanda volta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno patrimoniale da perdita da chance stante la sua genericità atteso che parte ricorrente, non ha fornito alcuna allegazione ovvero parametro, tale da consentire la ricostruzione del dedotto danno da perdita di chance; né è stato provato l'inadempimento dell'amministrazione resistente.

Spese di lite compensate stante la novità e la controvertibilità della questione giuridica trattata nonché della situazione di soccombenza reciproca.

PQM

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro, letto l'art. 429 c.p.c. così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso, per quanto di ragione, e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente Maiorano Massimo all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di Istituto per gli anni 2014/2017 per le classi di concorso di riferimento A031, A032 e A077 con conseguente obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere a tale inserimento
- 2) rigetta per il resto il ricorso;
- 3) compensa le spese di lite tra le parti

Così deciso in Vallo della Lucania il 09.02.2017

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella